

REPUBBLICA ITALIANA

N. 371/04REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. REG.RIC. 2314-2315

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2003

decisione

sui ricorsi in appello:

- **n. 2314/2003** proposto da De Angelis Pietro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca e Aristide Police ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Paisiello, n. 5,

CONTRO

- Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura d'Isernia, in persona del Prefetto p.t.,
- il Presidente della Repubblica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede sono elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 13,
- il Comune di Pozzilli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Porro, n. 8,
- Pompeo Fausto, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Potente, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato,
- Tasso Nicandro, Pietracupa Mario, Matteo Franco, Biello

Antonio, Verrecchia Mario, Rongione Michele, Iannetta Giambattista, non costituiti,

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Molise del 28.1.2003, n. 34;

- n. **2315/2003**, proposto da De Angelis Pietro rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca e Aristide Police ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via Paisiello, n. 5,

CONTRO

- Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
 - l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura d'Isernia, in persona del Prefetto p.t.,
 - il Presidente della Repubblica,
- rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede sono elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 13,
- il Comune di Pozzilli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Abbamonte, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Porro, n. 8,
 - la Commissione Elettorale Circondariale di Isernia, in persona del presidente p.t.,
 - l'Ufficio Elettorale Sezione di Isernia, in persona del presidente p.t.,
 - l'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune

di Pozzilli, in persona del presidente p.t.,

- il Presidente dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni Elettorali del Comune di Pozzilli,

non costituiti,

- Tasso Nicandro, Pietracupa Mario, Matteo Franco, Pompeo Fausto, Di Zazzo Francesco, Petrella Giacinto, Lanni Massimiliano, Angiolilli Domenico, Forte Nicola, Cappello Mario Giuseppe, Carcillo Domenico Antonio, D'Antonino Ferdinando, Pettirossi Nicola, non costituiti,

per l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Molise del 19.12.2002, n. 1071;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 16.12.2003, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli avv.ti Police, Abbamonte e Di Pardo, per delega dell'avv. Potente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I - Il Sig. Pietro De Angelis, Sindaco del Comune di Pozzilli, impugnava (con il ricorso n. 498/2001) il decreto del 20.11.2002, n. 2374-1/sett. 1°, con il quale il Prefetto della provincia di Isernia sospendeva il Consiglio comunale in applicazione dell'art. 141, primo comma, lett. a), n. 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,.

Con un secondo ricorso (n. 90/2002), il Sig. De Angelis

impugnava il decreto del Presidente della Repubblica del 20.12.2001, di scioglimento del Consiglio comunale di Pozzilli.

Si costituivano nei due giudizi, opponendosi all'accoglimento dei ricorsi, il Ministero dell'Interno e i sigg. Mario Pietracupa, Fausto Pompeo e Nicandro Tasso, già consiglieri comunali dimissionari, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Interveniva in giudizio ad adiuvandum il Sig. Giambattista Iannetta.

Il T.A.R. del Molise con la sentenza del 28.1.2003, n. 34, riuniti i due ricorsi, li respingeva.

Il Sig. De Angelis appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Isernia, la Presidenza della Repubblica e il Sig. Fausto Pompeo.

II – Con i ricorsi n. 498/2002 e n. 90/2002, il Sig. De Angelis impugnava rispettivamente il decreto del Prefetto di Isernia del 26.2.2002, di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Pozzilli, e l'atto dei Presidenti delle Sezioni elettorali di proclamazione degli eletti del 27.5.2002.

Si costituivano nei due giudizi, opponendosi all'accoglimento dei ricorsi, il Ministero dell'Interno e i sigg. Mario Pietracupa, Fausto Pompeo e Nicandro Tasso, già consiglieri comunali dimissionari, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Interveniva in giudizio ad adiuvandum il Sig. Giambattista

Iannetta.

Il T.A.R. del Molise, con la sentenza del 19.12.2002, n. 1071, riuniti i due ricorsi, li respingeva.

Il Sig. De Angelis appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Isernia, la Presidenza della Repubblica e il Sig. Fausto Pompeo.

III - Alla pubblica udienza del 16.12.2004 gli appelli sono stati ritenuti per la decisione.

DIRITTO

1.- I due appelli in epigrafe possono essere riuniti e definiti con un'unica decisione stante la loro connessione.

2. – Giova premettere all'esame dei due ricorsi brevi cenni sulla vicenda che ha dato origine alla controversia.

Il 15.11.2001, sette dei dodici consiglieri comunali di Pozzilli, i Sigg. Fausto Pompeo, Antonimo Biello, Mario Verrecchia, Nicandro Tasso, Franco Matteo, Michele Rongione e Giambattista Iannetta, sottoscrivevano un atto con il quale si dimettevano dalla carica ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 141, primo comma, lett. b), n.3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il giorno successivo, uno dei firmatari dell'atto, il Sig. Giambattista Iannetta, alle ore 8, presentava all'Ufficio protocollo del Comune una nota con la quale dichiarava: "il

sottoscritto Iannetta Giambattista, nato a Pozzilli il 21.3.1944, consigliere comunale di Pozzilli, avendo sottoscritto ieri 15.11.2001 (ore 21,00) lettera di dimissioni da tale carica, dopo ampia riflessione, soprattutto per le condizioni psicologiche con cui ha firmato tale dichiarazione, ritira le dimissioni per poter continuare a ricoprire l'incarico assegnatogli dopo le elezioni del 13.6.1999".

La nota veniva assunta al protocollo con il n. 7470.

Nello stesso giorno, verso le ore 9,00, i Sigg. Fausto Pompeo, Nicandro Tasso, Franco Matteo e Francesco di Zazzo presentavano all'Ufficio protocollo il documento sottoscritto il 15.11.2001, che veniva registrato con il n. 7475.

Sulla base di tale ultimo atto, il Prefetto d'Isernia, con il decreto del 20.11.2001, n. 2374-1/sett. 1°, sospendeva il Consiglio comunale nominando un commissario.

Il Sig. De Angelis, Sindaco di Pozzilli prima dell'emanazione di tale atto, impugnava il provvedimento prefettizio (ricorso n. 498/2001).

Seguiva il decreto del Presidente della Repubblica del 20.12.2001, di scioglimento del Consiglio comunale, impugnato dal Sig. De Angelis (ricorso n. 90/2002).

Il T.A.R., con la sentenza del 28.1.2003, n. 34, ha respinto i due ricorsi, previa riunione degli stessi.

Con la sentenza del 19.12.2002, n. 1071, inoltre, il T.A.R., adito ancora dal Sig. De Angelis, ha respinto, dopo averli riuniti, anche

i due successivi ricorsi proposti avverso il decreto prefettizio del 26.2.2003, di convocazione dei comizi elettorali (ricorso n. 234/2002), e le operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Pozzilli con il verbale dell'Adunanza dei presidenti di proclamazione dei nuovi eletti del 27.5.2003 (ricorso n. 166/2002).

Il Sig. De Angelis appella le due sentenze.

3.- L'appellante, con tesi ripetuta in tutti gli originari ricorsi, ha dedotto in primo grado la illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 38, ottavo comma, e 141, primo comma, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Secondo l'appellante, in base alle disposizioni ora richiamate, soltanto con l'acquisizione al protocollo dell'atto contenente le dichiarazioni di dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali le dimissioni rese da questi diverrebbero irrevocabili e determinerebbero l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.

Fino alla acquisizione di esse al protocollo comunale, le dimissioni dei singoli consiglieri, anche se nel numero stabilito dall'art. 141 per determinare lo scioglimento del consiglio comunale, sarebbero revocabili. Con il ritiro delle dimissioni da parte del Sig. Iannetta, operato prima della registrazione al protocollo dell'atto di dimissioni sottoscritto il 15.11.2001, sarebbe venuto meno quindi il numero dei dimissionari e il Prefetto non avrebbe potuto sospendere il consiglio comunale e

attivare la procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare.

La tesi sostenuta dal Sig. De Angelis non può trovare adesione.

La Sezione, infatti, ritiene che debbano condividersi le conclusioni contrarie a tale tesi alle quali sono pervenuti i primi giudici.

Gli artt. 38, ottavo comma, e 141, primo comma. lett. b), n. 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disciplinano due distinte ipotesi relativamente alle dimissioni dei consiglieri comunali (e provinciali).

L'art. 38, che si occupa della posizione soggettiva dei singoli consiglieri comunali (e provinciali), al comma ottavo, disciplina le dimissioni individuali che, secondo quanto emerge testualmente dalla norma in esame, danno luogo alla surrogazione dei dimissionari.

In tale ipotesi, non si pone un problema di revocabilità delle dimissioni.

Infatti, le dimissioni finché non sono assunte al protocollo comunale, e quindi acquisite al Consiglio comunale, al quale devono essere indirizzate, restano disponibili alla sfera soggettiva del singolo consigliere comunale.

Con la presentazione dell'atto al protocollo del Comune, le dimissioni, secondo quanto testualmente stabilisce la disposizione in esame, "sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci".

Una successiva contraria manifestazione di volontà diretta a

rimuovere gli effetti delle dimissioni è dunque, per legge, priva di efficacia (V, 24.11.1997, n. 1371).

Dalla data di presentazione delle dimissioni, del resto, scattano le procedure per la sostituzione del consigliere dimissionario, da concretizzarsi in tempi ristretti, volendosi dal legislatore ripristinare immediatamente la compiutezza del massimo organo deliberativo dell'ente.

La data di presentazione delle dimissioni, infatti, costituisce il termine a quo per l'adozione da parte del Consiglio comunale della deliberazione per la surroga del consigliere dimissionario, che, secondo la disposizione in esame, deve essere effettuata "entro e non oltre dieci giorni". La registrazione al protocollo, infine, nel caso in cui i consiglieri dimissionari siano più di uno (senza peraltro raggiungere il numero previsto per lo scioglimento del Consiglio), vale anche a determinare, con l'ordine progressivo di iscrizione nel registro di protocollo dei vari atti di dimissioni, anche l'ordine delle deliberazioni di surroga, disponendo la norma in esame che il Consiglio comunale "entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo".

L'art. 141 del D. Lgs. N. 267 del 2000, contempla la diversa ipotesi della sospensione e dello scioglimento del consiglio comunale (o provinciale).

Stabilisce, infatti, la norma in parola, al primo comma, lett. b), n.

3, che il consiglio viene sciolto “per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”.

In tale ipotesi, più consiglieri, costituenti la maggioranza del consiglio (escluso il sindaco o il presidente della provincia) si dimettono avendo come obiettivo lo scioglimento del consiglio comunale.

Secondo la norma in esame, per conseguire tale obiettivo le dimissioni devono essere contestuali, cioè contenute in un unico atto, ma possono anche essere rassegnate con atti separati purché questi siano presentati contemporaneamente al protocollo comunale.

La norma, richiedendo la contestualità (documentale o temporale) configura come atto collettivo il complesso delle dichiarazioni di dimissioni (in concreto, provenendo dalla maggioranza del consiglio, assimilabile ad una deliberazione), che si perfeziona con il raggiungimento della prevista maggioranza di sottoscrizioni.

A differenza dell’art. 38, che contiene una articolata regolamentazione delle dimissioni dei singoli consiglieri (che siano *infra dimidium*), l’art. 141, che prevede anche altri casi di sospensione e di scioglimento dei consigli, non attribuisce al protocollo dell’ente alcuna specifica funzione se non quella di

stabilire la contestualità temporale della presentazione delle dimissioni rese con atti separati e non con un unico atto.

D'altra parte, potrebbero aversi dimissioni collettive non registrate al protocollo, come nel caso in cui, in una seduta del consiglio comunale, il previsto numero di consiglieri, rassegnasse contestualmente (in senso temporale) le dimissioni facendo assumere a verbale le loro dichiarazioni.

Dai rilievi che precedono e, in particolare, dall'ultimo emerge che la manifestazione collettiva e contestuale di dimissioni, alla quale si riferisce l'art. 141 in esame, è da ritenere immediatamente efficace fin dal momento in cui si concretizza la maggioranza prevista dalla suddetta norma.

La ratio della norma è chiara. Il legislatore configura la intesa finalizzata ad ottenere lo scioglimento del consiglio, concordata dai componenti la maggioranza, già perfetta ed efficace fin dalla sua formazione (non sottoponendo, pertanto, l'atto ad alcuna condizione di efficacia), e dispone l'immediata adozione da parte degli organi di controllo dei provvedimenti necessari alla ricostituzione della funzionalità dell'ente con il rinnovo del suo fondamentale organo deliberativo. L'attivazione dei relativi procedimenti, infatti, scatta immediatamente, appena le dette dimissioni diventano note, evenienza che, per il caso in cui le dimissioni siano rese per iscritto (e non in assemblea), si verifica (legalmente) con la presentazione di esse al protocollo dell'ente.

Ciò che contraddistingue la fattispecie in esame è dunque

l'intesa, l'accordo della metà più uno (o più) dei consiglieri finalizzato allo scioglimento del consiglio – unico fine dell'atto, solitamente ispirato a ragioni politiche - assimilabile ad un atto deliberativo (nello specifico ad una deliberazione consiliare adottata a maggioranza)

Può dunque affermarsi, in relazione a tale configurazione dell'atto, che, dal momento in cui questo si è formato - indipendentemente dalla circostanza che non sia stato ancora reso pubblico – la manifestazione di volontà del singolo consigliere, che ha concorso alla sua formazione, diventa per lo stesso indisponibile, così come è indisponibile la singola manifestazione di volontà in un atto deliberativo (a parte i casi di rilievo penale, di coartazione morale o materiale delle singole volontà).

Per privare l'atto della sua efficacia è necessaria una nuova intesa di segno opposto.

Applicati alla concreta fattispecie in esame i suesposti principi, deve affermarsi che nessuna efficacia può riconoscersi all'atto con il quale il dimissionario Sig. Iannetta, senza promuovere alcuna nuova intesa di stampo contrario a quella già formata con gli altri dimissionari (anzi senza neppure informarli), ha presentato all'Ufficio protocollo del Comune di Pozzilli un nuovo atto manifestando la volontà di ritirare le proprie dimissioni.

Deve quindi affermarsi, conclusivamente, la erroneità della tesi sostenuta dall'appellante che, operando una indebita commistione

tra l'art. 38 e l'art. 141, ha sostenuto di potere ritirare le sue dimissioni prima che l'atto di dimissioni collettive venisse registrato al protocollo del Comune.

Ciò non senza rilevare che, a seguire la tesi dell'appellante, nella fattispecie in esame, in cui il numero dei dimissionari è al limite – sette consiglieri su dodici – con il ritiro delle dimissioni del Sig. Iannetta, si sarebbe dovuto procedere, venendosi a configurare le dimissioni degli altri consiglieri come dimissioni *infra dimidium*, alla surroga degli altri consiglieri dimissionari. Tale evenienza non sarebbe stata per nulla corrispondente alla volontà di questi ultimi, le cui dimissioni non erano state determinate da motivazioni individuali ma erano finalizzate allo scioglimento del consiglio per un motivo comune anche agli altri dimissionari, che, come si è già rilevato, ordinariamente è un motivo di carattere politico.

Una attenta valutazione di tali effetti (e anche delle possibili strumentalizzazioni che potrebbero derivare dalla interpretazione data dall'appellante alla norma in esame) può essere assunta come controprova del fatto che la singola manifestazione di volontà diretta allo scioglimento del consiglio, incorporandosi nella intesa con altri componenti e dando vita alla successiva comune dichiarazione, non è più ritrattabile,

Le conclusioni alle quali è pervenuto il T.A.R. nel respingere la tesi del Sig. De Angelis sono quindi pienamente condivise dalla Sezione.

4.- Il Sig. De Angelis in appello prospetta nuove argomentazioni sulla interpretazione dell'art. 141, primo comma, lett. b), n. 3, del D. Lgs. N. 267 del 2000.

L'appellante afferma che "l'art. 141 deve necessariamente essere interpretato nel senso che: le dimissioni devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente ossia senza che sia previsto o consentito il minimo indugio: immediatezza della protocollazione dell'atto".

Tale affermazione non trova alcun riscontro nella norma in esame.

La norma non si occupa del tempo intercorrente fra la sottoscrizione dell'atto e la sua presentazione al protocollo.

La registrazione al protocollo delle dimissioni dirette a conseguire lo scioglimento del consiglio comunale, se redatte su un solo documento, è rimessa alla iniziativa dei consiglieri dimissionari. Nel caso di dimissioni rese con atti separati esse vanno presentate contemporaneamente e vi è l'obbligo per l'Ufficio protocollo di registrarle con numeri progressivi.

Del pari non trova alcun riscontro nella norma in esame altro profilo della tesi propugnata dall'appellante.

Il Sig. De Angelis sostiene che "le dimissioni dalla carica di consigliere devono avvenire mediante la materiale e personale consegna del documento al protocollo da parte di tutti i dimissionari, che devono essere anche identificati al protocollo".

Gli assenti poi dovrebbero delegare i presentatori, siano questi

anch'essi consiglieri dimissionari o terze persone, con firme autenticate e data certa.

Si tratta di oneri non prescritti dalla norma in esame e che comunque non hanno ragione di essere, considerato che le dimissioni dei consiglieri comunali, in numero tale da determinare lo scioglimento del consiglio, è un evento che si realizza sotto il controllo degli stessi dimissionari anche se la presentazione al protocollo è affidata soltanto ad alcuni di essi.

Nella specie il documento contenente le dimissioni non è stato presentato da persone estranee ai sottoscrittori e, quindi, non si pone il problema della presentazione tramite terzi sollecato con la censura in esame.

Tale evento del resto, motivato per lo più, come si è già rilevato, da ragioni essenzialmente di carattere politico, ha un'immediata risonanza pubblica e si realizza sotto uno stretto controllo delle forze politiche.

5. – Del pari si rivelano inconsistenti i rilievi mossi dall'appellante che attengono ad aspetti della vicenda specificamente coinvolgenti la persona del Sig. Iannetta.

In ordine a tali profili, va innanzitutto rilevato che il verbale di sommarie informazioni rese al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Filignano dallo stesso Sig. Iannetta il 24.11.2001 non ha il rilievo probatorio che ad esso è attribuito nell'atto di appello. Il verbale in questione non consegue ad accertamenti operati dai carabinieri ma si limita a registrare le dichiarazioni

provenienti dallo stesso Sig. Iannetta.

Le deduzioni che risultano connesse a tale verbale, in ogni caso, a parte tale rilievo, si rivelano del tutto inconcludenti.

Il Sig. Iannetta, infatti, lamenta di essere stato indotto a firmare l'atto di dimissioni in quanto gli era stato assicurato che dopo la sua firma avrebbero sottoscritto l'atto anche altri due consiglieri.

Tale circostanza (che va esaminata unicamente per la sua incidenza sulla fattispecie di competenza del giudice amministrativo) è senza rilievo perché, con la firma apposta dal Sig. Iannetta, che oltretutto ha firmato l'atto come settimo, il documento risultava già sottoscritto da un numero di consiglieri dimissionari sufficiente a provocare lo scioglimento del consiglio comunale.

Quanto poi alle argomentazioni che affermano l'illiceità del comportamento tenuto dagli altri firmatari che avrebbero indotto il Sig. Iannetta con l'inganno a firmare l'atto è evidente che esse sfuggono all'esame della Sezione.

Da respingere è anche il rilievo con il quale l'appellante deduce che la presentazione delle dimissioni non può avvenire tramite rappresentante e neppure mediante un semplice nuncius.

Nella specie, invero, non si è concretizzata alcuna forma di rappresentanza mentre per la sola presentazione dell'atto al protocollo comunale è da ritenere sufficiente che l'incombenza sia stata eseguita da alcuni e non da tutti i firmatari.

Per la presentazione dell'atto contenente le dimissioni al

protocollo comunale, inoltre, non occorre la presenza di tutti i firmatari dell'atto e neppure che la firma dei dimissionari non presenti alla registrazione dell'atto al protocollo dovesse essere autenticata, come la Sezione ha già affermato di recente con la decisione del 30.5.2003, n. 2975.

E' poi inconsistente la censura di difetto d'istruttoria, non essendovi necessità di altri accertamenti, da parte del Prefetto, se non la constatazione dell'esistenza in concreto del presupposto previsto dall'art. 141 del D. Lgs. N. 267 del 2000 per la sospensione del consiglio comunale e per l'avvio della procedura preordinata allo scioglimento di tale organo.

Va, infine, respinta anche l'ultima censura con la quale l'appellante ha dedotto la violazione delle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 relative agli obblighi per l'amministrazione di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento, di nominare il responsabile di detto procedimento e di acquisire documenti e memorie da parte degli interessati.

Tali norme, infatti, sono inapplicabili alla fattispecie, in cui l'iniziativa del procedimento è da ravvisare in atti provenienti, tra altri soggetti, dallo stesso interessato e le autorità competenti a porre in essere i procedimenti disciplinati dall'art. 141 del D. Lgs. n. 267 del 2000 sono specificamente individuati da tale disposizione.

Non è neppure configurabile in astratto, infine, una partecipazione degli interessati a tali procedimenti.

6 – L'appello relativo alla sentenza n. 34 del 28.1.2003, in conclusione, deve essere respinto.

7.- Deve essere respinto anche l'appello diretto alla riforma della sentenza n. 1071 del 19.12.2002, con il quale il Sig. De Angelis ha ripetuto pedissequamente, senza altra aggiunta, le censure già formulate avverso la sentenza n. 34 del 2003.

8. – Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate fra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riunisce per connessione gli appelli nn. 2314/2003 e 2315/2003 e li respinge.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 16.12.2003, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Francesco D'Ottavi	Consigliere
Claudio Marchitiello	Consigliere Est.

L'ESTENSORE

Claudio Marchitiello

IL PRESIDENTE

Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

Antonietta Fancello

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 4 Febbraio 2004

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale